

LEGGE STABILITA' 2016 (L. 208/15)

SUPER-AMMORTAMENTI (art.1, co.91-92)

MOMENTO EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO:

ACQUISTO dal 15/10/15 al 31/12/16 ai sensi 109,2[^],tuir

CONSEGNA x BENI

- vale la data in cui si verifica effetto traslativo proprietà

ULTIMAZ. PRESTAZIONE x SERVIZI

- appalto: se SAL 'divisibili', rilevano quelli liquidati definitivamente
- leasing: data consegna a utilizzatore

PER INIZIARE SUPER-AMM:

OCCORRE CHE BENE ENTRA IN FUNZIONE

AMBITO SOGGETTIVO:

TUTTI TIPI DI IMPRESA E PROFESSIONISTI

CONDIZIONE: CHE DETERMININO REDDITO IN MODO ANALITICO

--> QUINDI NO FORFETTARI

MINIMI OK anzi deducono TUTTO nell'anno x cassa

AMBITO OGGETTIVO:

BENI MATERIALI STRUMENTALI 'NUOVI', TRANNE:

- beni coeff. amm. < 6,5% , quindi:
- immobili
- impianti fotovoltaici (quando considerati beni 'immobili')
- beni immateriali
- aereomobili
- vagoni ferroviari

COMPRESI BENI <516 EURO

anche se 'spesabili' nell'anno e anche se con maggiorazione superano l'importo (telefisco)

'NUOVI' --> (CM 90/2001 'Tremonti') possono essere acquistati da altri imprenditori che attestino che i beni acquistati non sono mai entrati in un processo di amm.to

--> (Circ. Assilea 27/1/16) si considerano tali le auto 'a km 0', ancorchè già immatricolate, in quanto usate a scopi dimostrativi (nel solco della L. Tremonti)

FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI DEDUZIONE:

- il costo si incrementa **AL SOLO FINE** di determinare quota ammortam. e canoni leasing
- con variazione in diminuzione in Unico su rigo specifico
- il 40% in dich. si prende interamente **ANCHE SE A CONTO ECONOMICO** imputato ammortam. ridotto (telefisco)
- su leasing: prima si calcola quota canone fiscalmente deducib. (se maxi-canone), poi V.I.D. 40% su quota 'capitale' canone scorporata da interessi in base a criterio forfettario DM 24/4/98 (Circ. Assilea 27/1/16)
- gestiremo queste variazioni in diminuz. per molti anni (es. leasing quinquennale su bene coeff.10%+10 anni di super-amm. prezzo risc)
- non rileva: su plus/minus, su plafond 5% spese manutenz., su acconti 2015 e 2016 (occorre ricalcolo)

AUTOVETTURE

- agevolazione poco rilevante
- si incrementa prima il costo del 40% e poi anche il limite deducibile sempre del 40%
- si applica il 20% (o 80% se agenti/rappr.) sul minore dei due importi
- su questo valore si calcola la quota amm.to del 25%

- esempio: costo auto 25k (+40% = 35k), limite da 18.076 a 25.306 (20%) e da 25.823 a 36.152 (80%) x agenti/rappr.

DISCIPLINA RISERVE

- per Soc. Persone --> no problem perchè trasparenza
- per Società capitali --> se nel 2015 utile civ. 100 e imponib. fisc. 90 e distribuisco 100 --> i 10 esentati da Ires NON pagano il 27,5% (perchè NON è Ris. in Sosp. Imp.) ma il Socio paga Irpef sul 49,72% dei 10 --> IL SOCIO RESTITUISCE L'AGEVOLAZ. AL MOMENTO DEL DIVIDENDO (in linea con le 'vecchie Tremonti' su utili detassati)

ALTRI ASPETTI

- CUMULABILE con altre agevolazioni (cred.imp.Sud, cred.imp.R&S, Ace, Nuova Sabatini)? nella norma NON ci sono divieti, quindi --> eventuali divieti vanno visti nelle altre norme (e non ci sono, quindi cumulabili)
- NON c'è un PERIODO MINIMO DI POSSESSO del bene (differenza logica con le Tremonti poichè il super-amm. è diluito negli anni mentre nella Tremonti lo deducevi tutto subito)
- nel LEASING NON c'è alcun recupero nel caso di mancato riscatto del bene

ASSEGNAZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (art.1, co.115-120)

ULTIMA NORMATIVA ANALOGA NEL 2002

OBIETTIVO PRINCIPALE

dare soluzione alle Società di comodo

destinata fisiologicamente a compagini con ristretto numero di soci (per problema 'par condicio')

PASSATE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI UTILI

CM 1999 N.112/E

CM 2002 N. 40/E

CM 2007 N. 25/E (applicabile SOLO a trasformaz. in S.S.)

SOGGETTI INTERESSATI

SOCIETA' (sogg. 'attivi') E SOCI (sogg. 'passivi')

SOCIETA'

TUTTE LE SOCIETA' COMMERCIALI, tranne Soc. Coop. (perchè non possono essere Soc. Comodo e sarebbe problematica 'par condicio' con 400 soci)

CONDIZIONE:

CHE SIANO 'TALI' AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE (ex.: snc rimasta con unico socio: posso assegnare immobili all'unico socio rimasto? SI', a patto che non sia trascorso il semestre di moratoria previsto dal codice per la ricostituzione della pluralità dei soci)

SOCI

può essere chiunque, Persone Fisiche e Giuridiche

CONDIZIONE

che sia Socio al 30/9/2015 (norma anti-elusiva)

il Socio 'nuovo' non ostacola l'assegnazione agevolata del bene al 'vecchio' socio (come invece accade x trasformazione, che coinvolge intera Società), ma sia lui che la Società non potranno godere dell'agevolazione applicando la tassazione ordinaria

UNICHE DEROGHE

- op. straord. neutrale: divento socio oggi dell'incorporante ed ero socio incorporata al 30/9/15**
- sono erede del deceduto**

AMBITO OGGETTIVO

IMMOBILI

--> tutti gli immobili diversi da quelli 'strumentali per destinazione' al 30/9/2015 (per es.: affittati), cioè:

- strumentali per natura (e non anche 'per destinazione'), categorie catastali A/10, B, C, D, E**
- immobile merce**
- immobili patrimonio**

CASI PARTICOLARI:

- Terreni --> agevolabili solo quelli non utilizzati per attività agricole**
- Aree edificabili --> agevolabili ma non avendo rendita catastale saranno valutati ex art.9 tuir con rischio accertamento (! importante preconstituirsì una perizia giurata di stima redatta da un tecnico di parte)**
- Immobile affittato insieme all'azienda --> non essendo utilizzato direttamente dalla società proprietaria, si ritiene che sia agevolabile (stessa logica degli immobili locati)**

!! PER LO STATUS DELL'IMMOBILE VALE LA DATA ASSEGNAZIONE (e NON il 30/9/15)

--> posso variare lo status PRIMA dell'assegnazione - anche affittando l'immobile allo stesso socio assegnatario (no contratti simulati) - documentandolo con stacco utenze, mancanza di attività o mancanza di consumi dimostrabile nelle fatture acqua/luce/gas

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI NON STRUMENTALI NELL'ATTIVITA' PROPRIA (intesi come 'beni senza i quali l'attività d'impresa non potrebbe essere svolta')

ATTO DI ASSEGNAZIONE

la definizione di 'Assegnazione' non compare nel Codice Civile

--> la fornisce la CM 112/99: "Assegnare = trasferire la proprietà di un elemento dell'attivo patrimoniale al socio in contropartita di una 'necessaria riduzione del P.N.' (CS o Riserva)"

Più in particolare --> "L'Assegnaz. si configura ogni volta che la Società procede, nei confronti dei soci, alla restituzione di capitale o di riserve di capitale o alla distribuzione di utili o di riserve di utili (in denaro o in natura)

La disciplina si applica a tutte le fattispecie contenute nel Codice Civile e nel Tuir e quindi ANCHE nei casi di recesso, riduzione capitale esuberante e liquidazione"

Quindi --> per 'assegnare' occorre avere P.N. capiente!

- se attingo solo al P.N. --> assegnazione 'perfetta'

- se assegno beni attingendo a P.N. e trasferendo al socio anche passività (es. accollo di mutuo)--> assegnazione 'imperfetta'

- se trasferisco beni e passività, senza attingere a P.N.-->cessione

- l'assegnazione non influenza mai il c/economico (al contrario della cessione)
- ovviamente, la 'Assegnazione' è più gradita della 'Cessione' perché il bene passa al socio senza intaccargli il suo patrimonio personale.

PAR CONDICIO NELL'ASSEGNAZIONE AI SOCI

- l'assegnazione deve rispettare i 'pesi' delle rispettive quote di partecipazione
- è un problema quando non ho immobili che possano essere assegnati rispettando tali percentuali
- è un problema giuridico interno ai soci ma, se non rispettata, può portare dei guai poiché in sostanza si cambiano le quote dei soci
- è possibile assegnare a taluni soci beni agevolabili e agli altri soci beni non agevolabili, gestendo le eventuali differenze con conguagli in denaro
- possibile risolvere con altri elementi del passivo per fare **CONGUAGLI**:
 - accollo di debiti a taluni soci
 - ridurre il capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando così le percentuali dei singoli soci (delibera da prendere all'unanimità)
 - il socio che riceve un bene maggiore della sua quota può precedentemente fare un versamento in conto capitale per rendere capiente il P.N.
- se non ci si riesce, meglio trasformazione o cessione

DEROGA CONSENTITA ALLA PAR CONDICIO
assegnare immobile al socio che recede

AGEVOLAZIONI DATE ALL'ASSEGNAZIONE DALLA LEGGE 208/15

A) BASE IMPONIBILE AGEVOLATA

- per Immobili, come V.N. posso scegliere il Valore Catastale, quindi Base imponibile = V.N./V.Catast. - V.contabile fiscalmente riconosciuto (posso comunque scegliere un valore compreso tra V. catast. e V.N. di mercato)
- la base imponibile 'negativa' non ostacola l'assegnazione

DETERMINAZIONE VALORE CATASTALE:

R.C. x multiplicat. x 1,05% x 20%

B) ALIQUOTE AGEVOLATE

- 8% sostitutiva
- 10,5% se Soc. comodo
- 13% se operaz. restituisce ai soci Riserva in sosp. imposta (ma non sono obbligato a prendere questa - come accade nella trasformaz. - neanche se assegno l'immobile che l'ha generata. Se possibile, posso prendere Ris. di utile o ridurre CS esuberante)

COME SI PUO' FARE L'ASSEGNAZIONE?

- 1) O CON RIDUZIONE DI RISERVE
- 2) O CON RIDUZIONE DI CAP. SOC.

1) ASSEGNAZIONE CON RIDUZIONE DI RISERVE

1A) RIDURRE RISERVE A FRONTE DELLA DIMINUZ. ATTIVO: QUALI RISERVE UTILIZZO?

- il comma 118 disapplica il 47, comma 1 Tuir, pertanto posso scegliere io
- fiscalmente converrebbe Riserve 'di capitale' perché è più improbabile che abbia un riflesso sul socio: in questo caso

riduco il suo 'costo della partecipazione' ma è probabile che esso rimanga positivo e quindi il socio non paghi nulla

- ma occorre tener conto anche dei vincoli civilistici, specie se si ha una minoranza 'non amica': Cassaz. sent.12347/1999 dichiarò nulla una delibera che azzerava le Ris. Capitale mantenendo quelle di 'Utili' sostenendo che trattavasi di una "violazione non di norme statutarie, ma di un precetto immanente non scritto ma esistente nel ns Ordinamento, secondo il quale a tutela dei creditori il P.N. debba essere il più 'vincolato' possibile, e che quindi occorre ridurlo prima delle più 'libere' e poi di quelle 'vincolate'." In tal senso anche OIC 28.

- esiste cioè una sorta di 'GERARCHIA DI RISERVE' di riserve nella riduzione del P.N., da rispettare a pena di nullità nella delibera o future azioni di responsabilità:

- 1) Ris. di Utili
- 2) Ris. in Sospens. d'imposta (Saldi da Rivalutaz. monetaria)
- 3) Ris. di Capitale
- 4) Riduz. C.S.

1B) CHI DECIDE SE ESEGUIRE ASSEGNAZIONE? IL CDA O ASSEMBLEA SOCI?

Certamente l'Assemblea. Il CDA può semmai decidere di 'vendere' l'immobile, non di disporre del P.N. che viene alimentato e/o ridotto con decisione dei soci.

1C) CON DELIBERA A MAGGIORANZA O UNANIMITA'?

- si potrebbe a maggioranza (come per i dividendi) ma è meglio all'unanimità, per evitare azioni di 'abuso di maggioranza' da parte della minoranza che potrebbe facilmente provare che quella delibera è da annullare poiché non si è perseguito l'interesse sociale MA l'interesse privato di uno dei soci

(es.: socio che si assegna al valore di libro l'unico immobile che vale molto di più, dando all'altro socio un credito di futura esigibilità --> delibera suscettibile di annullamento: si pensi agli effetti giuridici da annullamento e magari l'immobile nel frattempo è stato già rivenduto)

1D) ASSEGNO AL VALORE NOMINALE O AL VALORE DI MERCATO?

- la 'par condicio' è un problema interno ai soci: se i soci sono TUTTI d'accordo va bene il nominale, ma se non c'è accordo bisognerà farla a valori di mercato

2) ASSEGNAZIONE CON RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE

- è una riduzione 'volontaria' del P.N. e come tale necessita di una moratoria di 90 giorni x valutare eventuali opposizioni dei creditori (vale anche x soc. persone)

- quindi devo programmare per arrivare al 30 Settembre avendo già alle spalle i 90 giorni

RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELL'ASSEGNAZIONE

Es.: V. Contab. 1.000 V.N./V.Catast. 1.500 Riduz. Ris. Utili 1.000

DUE POSSIBILI SCELTE CONTABILI:

a) rilevo l'assegnazione del bene al valore netto contabile

- scrittura --> DARE 'Riserve' 1.000 AVERE 'Immobile' 1.000

-e la plusvalenza di 500? La plusval. è 'fiscale', non 'contabile. Infatti io non sto vendendo il bene, ma lo sto assegnando ai soci

- tutto cambia se CEDO in modo agevolato il bene ai soci, ovviamente al valore di mercato

- scrittura --> DARE cred. vs socio 1.500 AVERE 'Immobile' 1.000 e Plusvalenza 500

- la plusvalenza di 500 esiste solo civilisticamente poichè siccome ci pago la sostitutiva poi in Unico farò Variaz. in diminuz.

b) CNDCEC (14/3/16, che applica IAS interpretazione IFRIC 17 su distribuz. utili in natura)

--> occorre rilevare l'assegnazione al V.N. 1.500 e fare emergere una 'Pluvalenza' in c/economico per 500

--> DARE P.N. 1.500 AVERE Immobili 1.000 Plusvalenza 500

--> critiche: una Plusvalenza emerge solo quando, avendo rapporti con una terza economia, si genera un incremento del P.N. realizzando dei beni. Qui non ci sono né 'terzi' né arricchimenti patrimoniali, ANZI si verifica un 'depauperamento' patrimoniale, poiché la società si è privata di un immobile non ottenendo nulla in cambio

--> inoltre, se non avessi P.N. capiente, come potrei fare una scrittura del genere?

- Esempio: SpA con area edificab. acq. 30 anni fa a 50k e che oggi vale 800k , con P.N. 100k C.S. 50k Riserve 50k

--> se assegnassi oggi a V.N. --> DARE Riserve 800k (e non ci sono) AVERE Area edificab. 50k Pluvalenza 750k

--> si crea un deficit patrimoniale coperto da una Plusvalenza la cui effettività è tutta da discutere

CALCOLI DI CONVENIENZA E VANTAGGI ASSEGNAZIONE AGEVOLATA (x convincere Cliente)

Ex.: V.N. 10 V. contabile (fiscalm. riconosciuto) 5 V. Catast. 1

VANTAGGIO

Assegnazione Ordinaria --> 27,5% su 10-5

Assegnazione Agevolata --> 8% su 1-5 (base imponibile negativa, frequenti specie in caso di rivalutazione fatta nel 2008)

in CM 2002 "la base imponibile negativa non ostacola l'op." (da verificare con prossime CM)

IMPOSTE INDIRETTE

Iva: l'operaz. potrà sempre avvenire con esenzione art.10, punto 8bis e 8ter DPR Iva, tranne eccezioni o opzione

Registro fissa 200, se 'Imponibili Iva' ovvero se 'Esente Iva' nel caso di immobili strumentali per natura

Registro con aliquote proporz. ridotte del 50%, se 'Esente Iva' relativamente agli altri fabbricati

Ipocatastali 200+200

quindi --> Tot 600

PAGAMENTO

60% acconto entro il 30/11/2016

40% a saldo entro il 16/6/2017

FISCALITA' DEL SOCIO

- quanto costa l'assegnazione al Socio? Aspetto importantissimo, poiché dopo che gli abbiamo detto che la Società paga l'8% di sostitutiva IIDD e 600 euro di Indirette, poi ci dimentichiamo che il prossimo anno nel quadro RL Unico ha 100.000 euro in più di reddito!

- dobbiamo determinare il 'globale' carico fiscale dell'operazione, tenendo conto anche dell'imposizione sul socio

- è la parte più complessa poiché entrano in gioco più variabili: che tipo di società è quella che assegna, che tipo di socio è chi riceve, a quali tipi di riserve si attinge

VARIABILI DA CONSIDERARE PER DETERMINARE LA TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO:

A - SE CHI ASSEGNA E':

A1 - SOC. PERSONE

A2 - SOC. CAPITALE

B - SE SI DISTRIBUISCONO RISERVE:

B1 - DI UTILI

B2 - IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

B3 - DI CAPITALE O RIDUZ. C.S.

C - SE IL SOCIO E':

C1 - PERSONA FISICA NON IMPRESA

C2 - IMPR. INDIVIDUALE / SOC. PERSONE

C3 - SOC. CAPITALE

A1 - SE CHI ASSEGNA E' SOCIETA' DI PERSONE --> al 99% dei casi non producono alcuna fiscalità in capo al socio perché non c'è un 'reddito da dividendo' per partecipazione a soc. di persone (trasparenza)

- specie se è in 'semplificata', non avendo P.N. al socio non si assegna nulla e quindi zero rilevanza fiscale in capo ad esso

- l'assegnazione incide sul costo della partecipazione (al netto dell'imp. sostitutiva pagata), ma in genere esso è capiente (non va cioè sottozero) e quindi non c'è tassazione

- eccezione: se Soc. Persona è una 'ex Srl' con in bilancio Ris. in sosp. imp.

A2 - SE CHI ASSEGNA E' SOCIETA' DI CAPITALE --> occorre distinguere CHE TIPO DI RISERVE VENGONO ANNULLATE con l'assegnazione dell'immobile e lo STATUS DEL SOCIO :

B1 - SE ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI --> il costo della partecipazione resta inalterato, mentre vi è tassazione alla

stregua di un dividendo secondo modalità che variano a seconda dello status del socio:

C1 - SE SOCIO 'P.F. NON IMPRESA' --> dividendo sogg. rit. imp. 26% se partecipaz. 'non qualificata' (art.27,DPR 600/73) ovvero se 'qualificata' tassato in base a propria aliquota marginale Irpef sul 49,72% del dividendo (40% se utile ante 2008) --> 47,1°, tuir

C2 - SE SOCIO 'P.F. IMPRESA' O 'SOC. PERS.' --> dividendo tassato in misura del 49,72% (o 40%) -->59 tuir

C3 - SE SOCIO 'SOC. CAPIT.' --> dividendo tassato in misura del 5% --> 89 tuir

B2 - SE ANNULLAMENTO RISERVE IN SOSPENS. IMPOSTA --> il pagamento del 13% in capo alla società 'dovrebbe' coprire anche l'imposizione sul socio (condizionale d'obbligo poiché non è certo)

B3 - SE ANNULLAMENTO RISERVE DI CAPITALE O RIDUZIONE C.S. --> il costo della partecipazione viene ridotto della eccedenza distribuita al netto dei debiti accollati. Non vi sarà tassazione per il socio finché il costo della partecipaz. è superiore all'eccedenza. Se però il costo partecipazione va 'sottozero', l'eccedenza va tassata a seconda dello status del socio:

C1 - SE SOCIO 'P.F. PRIVATO' --> eccedenza tassata come reddito di capitale, come se fosse un dividendo (vedi sopra)

OVVERO SE SOCIO 'IMPRESA' --> eccedenza tassata come se fosse una 'cessione della partecipazione', con possibile applicazione della 'PEX' e pertanto:

C2 - SE SOCIO 'P.F. IMPRESA' O 'SOC. PERS.' --> eccedenza tassata in misura pari al 49,72% o al 100% (art.58,2°, tuir) a seconda se ci sono o meno i requisiti della PEX di cui art.87 tuir

C3 - SE SOCIO 'SOC. CAPIT.' --> eccedenza tassata in misura pari al 5% o al 100% (art.87 tuir) a seconda se ci sono o meno i requisiti della PEX di cui art.87 tuir

SE VENGONO ANNULLATE UNA PLURALITA' DI RISERVE DI VARIA NATURA (oppure Riserve di Utili insufficienti per cui si riduce anche il C.S.) --> si calcola la percentuale con rapporto tra Ris. Capit. (o C.S.) e Ris. Utili con totale riserve annullate, e si applica all'eccedenza imponibile per il socio al fine di determinare quanta parte va confrontata con il costo della partecipazione per individuare l'eventuale 'sottozero' da tassare

COME SI DETERMINA IL DIVIDENDO IN CAPO AL SOCIO CON ASSEGNAZIONE RISERVA DI UTILI

- Tre casi concreti in cui una Srl assegna un bene immobile a un socio persona fisica attingendo a RISERVE DI UTILI, da cui deriveranno 3 principi generali che permetteranno di dire al socio in pochissimo tempo quanto gli costerà l'operazione (cioè a quanto ammonterà il suo dividendo tassato)

- PICCOLO SEGRETO: partire sempre dal 'Valore Normale' del bene, perché a livello fiscale l'assegnazione segue la regola del 47,3° tuir --> se distribuz. utili in natura, imponibile = V.N.

- caso 1): V.N. 1.300 V. Contab. 2.000 Imponib. sostit. 0 Ris. Utili utilizzata 2.000 --> Dividendo socio 1.300

- caso 2): V.N. 3.000 V. Contab. 2.000 Imponib. sostit. 1.000 Ris. Utili utilizzata 2.000 --> Dividendo socio 2.000

- caso 3) (immobile rivalutato nel 2008): V.N. 3.000 V. Contab. 1.800 V. Fiscalm. riconosciuto 2.300 (poiché 500 amm.ti indeducibili 2009-2012) Imponib. sostit. 700 Ris. Utili utilizzata 1.800 --> Dividendo socio 2.300

PRINCIPI GENERALI DA RICORDARE

- 1) se V.N. < V. contabile --> dividendo = V.N. (700) art.47,3°, tuir
- 2) se V.N. > V. contab. fiscalm. riconosc. --> dividendo = Ris. contabile usata, perchè la Ris. contab. non risente

dell'eccedenza su cui la Società ha pagato la sostitutiva (altrimenti su tale eccedenza si pagherebbero due volte l'imposta, una come società e l'altra come socio)

3) (in caso di distribuz. Ris. da Saldo Rivalutaz. 2008)

se V.N. bene rivalutato > V. fiscalmente riconosciuto (pari alla somma del valore contab. + ammortam. non dedotti 2009-2012 che avrei dedotto a fine amm.to con variaz. in diminuz.) --> dividendo = V. Fiscalmente riconosciuto

COME SI DETERMINA L'ECCEDENZA CHE VA A RIDURRE IL COSTO PARTECIPAZIONE

- non si applica 47,5° tuir (--> "le ris. Capitale attribuite ai soci non generano imponibile, ma ne riducono il costo partecipazione"), ma ciò è in contrasto con co.118 ult. periodo, secondo cui "V.N. beni assegnati, al netto dei debiti accollati, riduce costo partecipazione"

- interpretazione corretta (CM 40/2002):

--> il costo partecipaz. è PRIMA incrementato di imponib. su cui si paga la sostit., e DOPO viene ridotto dei beni assegnati

--> es.: V.N. 200 V.fisc.ric. 130 Ris. Capit. usata 130 Costo partecipaz. 250 --> DOPO ASSEGNAZ. $250 + 70 - 200 = 120$

- non si applica 47,7° tuir (--> "in caso di recesso, il V.N. beni assegnati costituisce utile tassato in capo al socio per la parte che eccede il costo partecipaz."), ma ciò sembrerebbe che qualunque sia il V.N. non ci sarebbe mai dividendo

- interpretazione corretta (CM 40/2002):

--> la diff. tra V.N. e costo partecipaz. è sì irrilevante x socio, MA SOLO fino a concorrenza dell'importo soggetto a sostit.

--> pertanto, assegnaz. potrà generare imponib. quando tale differenza è negativa

--> es.: V.N. 200 V.fisc.ric. 130 Ris. Capit. usata 130 Costo partecipaz. 100 --> DOPO ASSEGNAZ. $100+70-200 = -30$ (reddito tassabile in capo al socio con regole ordinarie dividendo)

--> VALE ANCHE PER RECESSO SOCIO DI SOC. PERSONE (art. 20bis + 47,7° tuir) --> in tal caso è REDD. DA PARTECIPAZIONE determinato ex 47,7° e tassato nel Quadro RH al 100% (e non al 49,72%)

EFFETTI ASSEGNAZIONE SUL BENE IMMOBILE

l'immobile assegnato al socio determina che il socio lo acquista al momento dell'assegnazione --> quindi se lo rivende entro i 5 anni non può detassare la plusvalenza

CESSIONE AGEVOLATA

è come assegnazione, solo che sto vendendo:

- non tocco il P.N. (e quindi nella cessione non si avrà mai tassazione sostitutiva al 13% delle riserve in sosp. d'imposta)
- si genererà plusvalenza o minusvalenza in c/economico
- il socio si indebita

PECULIARITÀ IN CAPO AL SOCIO ACQUIRENTE:

- valore fiscale di acquisto può differire da CORRISPETTIVO DICHIARATO IN ATTO poichè se quest'ultimo < V.N. ex art.9 tuir oppure < V.Catast. rivalutata --> corrispettivo su cui pagare imp. sostitutiva società NON può essere inferiore a uno dei due valori (co.117, secondo periodo)

TRASFORMAZIONE IN SOC. SEMPLICE

- possibile SOLO per le Società aventi "per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di gestione immobiliare" (non anche 'di

compravendita'), coerentemente con il fatto che le S.S. non possono svolgere attività commerciale

- per Società gest. immob. gli immobili sono 'oggetto' e non 'strumento' dell'attività (Cassaz. sent. 1367/1983), quindi--> possono essere oggetto di agevolazione

- **CONDIZIONE:** che tutti soci erano tali al 30/9/2015 (socio nuovo blocca trasformazione)

- con trasformazione in S.S. cesso attività commerciale, quindi emergerà la fiscalità tipica della cessazione d'impresa:

- si chiude P.Iva e si perde la contabilità e.....il cliente)

- tutti gli altri beni saranno tassati con le regole 'ordinarie' del tuir

- tutte le riserve di utili saranno tassate in capo ai soci (al netto dell'imponibile su cui la società paga la sostitutiva)

- si applicano le stesse disposizioni dell'assegnazione

VANTAGGIO 1 --> a differenza dell'assegnazione dove c'è la 'par condicio', nella trasformazione in S.S. gli immobili escono dalla sfera dell'impresa SENZA COSTRINGERE I SOCI A SCELTE DIFFICILI quali quelle di stabilire quale immobile assegnare a ciascun socio, poiché nella S.S. la proprietà rimane intatta

VANTAGGIO 2 --> rispetto all'assegnazione, LA TRASFORMAZIONE E' VANTAGGIOSA PER EVENTUALI FUTURE VENDITE DEGLI IMMOBILI

- nell'assegnazione il quinquennio di osservazione ai fini dell'art.67 tuir decorre dalla data di assegnazione, mentre nella trasformazione l'immobile 'EREDITA' anzianità di detenzione da società trasformata

Es.: V.N. 10 V. contab. fiscal. riconosc. 5 V. Catast. 1

Trasformaz. in S.S. --> Immobili vanno in S.S. a 1.000k
Giorno dopo vendo al V.N. 10.000k --> tassazione su questa operazione: zero! --> perchè la S.S. si 'atteggia' a P.F. e quindi vale quinquennio di possesso
--> se avessi venduto come Srl avrei pagato milioni di tasse

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI IMPRESA INDIVIDUALE (art.1, co.121)

AMBITO OGGETTIVO

- posso estromettere SOLO gli immobili strumentali (per natura e per destinazione) al 31/10/2015 (no auto)
- all'1/1/16 devo esistere come azienda (non devo aver affittato l'unica azienda)
- al 31/5/16 faccio opzione tramite comportamento concludente (lo scrivo su libro cespiti)

BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE --> come per società

IMPOSTE INDIRETTE

- Iva solo nel caso che l'abbia costruito lo stesso imprenditore nel decennio precedente detraendosi l'Iva
- no Registro e no ipo-catastali poiché non c'è vendita

REGIME NUOVI FORFETTARI e coordinamento con altri regimi (art.1, co.111-113)

NORMATIVE

MINIMI - L. 244/07 co.96-117 istituz. 'Minimi'
- DL 98/11 art.27 abrogato ex L.190/14 art.85
riforma regime 'Minimi' e 'Semplif.'
- Decr. Milleproroghe 2015 --> proroga al 2015

FORFETTARI L. 190/14 art.1, co.54-89 istituz. 'Forfettari'
L. 208/15 art.1, co.111-113 'Nuovi' Forfettari

fino al 2015 i due regimi hanno convissuto, più conveniente 'minimi'
nel 2016 regime minimi non esiste più ma chi si è attivato fino al
31/12/15 può continuare fino al 5° anno o fino al 35° anno di età

!!! MINIMI CONVIENE A CHI E' MOLTO GIOVANE POICHE' APPLICHERA' 5% FINO A 35 ANNI, e non solo fino al 5° anno da inizio attività come x FORFETTARI

' NUOVI FORFETTARI'

4 MODIFICHE SOSTANZIALI RISPETTO AI 'VECCHI':

- a) innalzamento soglie ricavi/compensi per tutte le 9 categorie attiv. economiche (suddivise x codice Ateco)
- b) modifica regole preclusive x accesso e permanenza nel regime (in particolare si interviene su dipend./pensionati)
- c) si mantiene aliq. ordinaria 15% ma si introduce il 5% x un quinquennio per chi inizia nuova attività
- d) calcolo contributi Inps, si ripristinano i minimali ma interviene riduzione del 35% su base imponib.

PER PROFESSIONISTA regime ottimo perchè forfettizza i costi al 22%

OPZIONE

il Forfett. è il regime naturale, quindi se si hanno i requisiti ma si vuole andare in 'ordinario' **OCCORRE FARE OPZIONE** in dich. annuale (valida 3 anni)

!! nel 2016 visto che il regime è stato stravolto Ag. Entrate ha previsto la possibile uscita anche prima del triennio (Telefisco)

REQUISITI PER ACCEDERE AL FORFETTARIO

1) RICAVI/COMPENSI SOTTO SOGLIA determinati con criterio imputazione (cassa/competenza) proprio dell'attività che svolgo

b2) COSTO DEL LAVORO (dipendenti o cococo) <5.000

3) VALORE BENI AMMORTIZZAB. AL LORDO AMM.TI <20000

- se leasing, costo sost. dal concedente

- se comodato, V.N.

- se uso promiscuo 50%

- l'Iva indetraib. non è considerata parte del costo

- **NON** si considerano beni strum. utilizzati da impr./prof.

!! new! ELIMINATO IL 4° REQUISITO IN CUI SI PRECLUDEVA IL REGIME FORFETT. SE REDD. IMPR./PROF. ANNO PRIMA > REDD. LAV.DIP./PENS.

PRECLUSIONI AL REGIME FORFETTARIO

- chi si avvale di regimi speciali Iva o IIDD

- chi risiede all'estero (salvo 'residenti Schumacher')

- i soggetti che vendono fabbricati o mezzi di trasporto nuovi

- **!! PARTECIPAZIONE A SOGGETTI TRASPARENTI** (soc. pers., studi associati, srl trasparente)

!! LA VERIFICA LA FACCIAMO '1 MINUTO PRIMA' DI ENTRARE NEL REGIME quindi posso prima vendere quota e poi entrare nel regime

!new! CHI HA AVUTO ANNO PRIMA REDD. LAV.DIP./ASSIMILATI/PENS. >30.000 a meno che rapporto lavoro cessato

ALIQUOTA RIDOTTA AL 5%

chi inizia 'nuova attività' la può applicare x quinquennio

Per 'nuova attività' si intende:

- no esercizio nei 3 anni precedenti attività impr./lav.aut. (i 3 anni vengono misurati a gg e NON a periodi d'imposta)**
- no mera prosecuzione di attività precedenti, salvo pratica professionale obbligatoria**
- qualora si prosegua un'attività autonoma svolta da altri, si deve tener conto dei suoi ricavi/compensi**

!! IL FORFETTARIO (A DIFFERENZA DEI MINIMI) NON COMPORTA ESCLUSIONE DAL REGIME ANCHE SE IN CORSO D'ANNO SUPERA SOGLIA --> SI APPLICA COMUNQUE IL 5% A PRESCINDERE DAL VOLUME RICAVI/COMPENSI CHE SARA' CONSEGUITO !! (esempio)

CONTRIBUTI INPS

Si introduce elemento di disparità tra i contribuenti, perchè

- tornano i minimali x artigiani/commercianti**
- si riduce la base imponibile del 35% per calcolare i contributi**

ma Inps ha detto la riduzione 35% si applicherà solo a artigiani/commercianti E NON A CHI E' ISCRITTO A GESTIONE SEPARATA, poichè la riduz. va a compensare il ritorno ai minimali (che non colpivano gli 'scassati' perchè per essi non

esistono i minimali) --> opportuno un intervento dell'Inps (se ci fosse, il regime forfettario in un'ottica di 15 anni sarebbe più conveniente dei 'minimi')

PASSAGGIO DA MINIMO A FORFETTARIO:

- no rettifiche detrazione Iva (poichè entrambi non sogg. a Iva)
- no adeguamento IIDD (poichè entrambi per 'cassa')

PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETTARIO E VICEVERSA:

- rettifica detrazione Iva ex 19bis2 DPR 633/72

LEGGE DELEGA RIFORMA FISCALE (L. 23/2014)

DECRETI DI ATTUAZIONE

CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE (D.Lgs. 147/15)

! unico D.Lgs. norma 'sostanziale' che determina base imponibile e redd. impresa

FISCALITA' INTERNAZIONALE (dec: 2015)

'TRANSFER PRICING'

art.110, 7[^] interpretaz. autentica 'non si applica a operaz. tra imprese residenti'

art.110, 10[^] eliminaz. indeducib. costi
deducibilità V.N. beni e servizi se con Paese no scambio info-->DM 23/1/02 modif ex DM 27/4/15

art.110, 11[^] deducib. 'costo pieno' se si prova che op. 'rispondano a effettivo int. econom.' (non più attiv. comm. effettiva) --> interpello probatorio

'CFC' (= tassazione separata in Italia 'per trasparenza' su utili controllate estere in Stati privilegiati con aliq. media cmq \geq Ires)

art.167,4[^] unico criterio per definiz. 'privilegiato': tassazione nominale $< 50\%$ Italia (L. Stabilità)

'TRASFERIMENTO RESIDENZA DA ITALIA A ESTERO DI SOGGETTI CHE ESERCITANO IMPRESE' ('EXIT TAX'--> realizzo V.N. att/pass)

Art. 166, 1° e 2-quater (sospensione se trasferimento in UE)

**NORMA INTERPRETATIVA dell'art.166, 2quater --> 11,3^,
D.Lgs.147/15 --> Estensione sospensione 'exit tax' ANCHE a
SOGGETTI NON RESIDENTI che trasferiscono verso un altro Stato
membro ATTIVI COLLEGATI A S.O. aventi ad oggetto un'azienda**

'TRASFERIMENTO RESIDENZA DA ESTERO IN ITALIA'

**art.166-bis se Paese 'White List' (DM 4/9/96)-->V.N.att/pass
se Paese diverso --> V.N. determinato da 'accordo
preventivo' ex 31-ter 600/73 (nuova procedura di
'ruling internazionale')**

'BRANCH EXEMPTION'

**art.168-ter possibilità x impresa resid. di optare x esenzione
fiscale utili e perdite in Italia realizzate dalle sue S.O. all'estero
In caso di opzione, in luogo dell'ordinario consolidamento del
risultato della branch nel bilancio e Unico della casamadre, in
pratica dal 2016 si considerano fiscalmente entità estere
separate da essa e a alle S.O. si applicano le norme CFC
Provvedimento ministeriale di attuazione (Sole24ore del
26/2/2016)**

REDDITO D'IMPRESA (dec: 2016)

INTERESSI PASSIVI (96tuir --> deducib. 30%ROL)

- nel ROL (A-B) rilevano dividendi incassati da controll. estere C15
- nel ROL non rilevano int. pass. Soc. Immob. --> MA ora nuova
definiz.: maggioranza attivo immob. 'destinati' a locaz. + ricavi
per 2/3 da canoni locaz.

CESSIONI IMMOBILI E AZIENDE (85-86 tuir)

- interpretazione autentica (valida x passato) su valore dichiarato registro e dirette: no possibile accertamento a fini IIDD su cessioni immobili e aziende basato unicamente sul maggior valore dichiarato a fini registro

SPESE DI RAPPRESENTANZA (108 tuir)

- innalzamento soglie di deducibilità

SOPRAVVENIENZE ATTIVE (88, 4bis[^] e 4ter[^] tuir)

Novità negative x Creditore:

- 4bis la rinuncia dei soci ai crediti potrà far sorgere S.A. se riviene da credito commerciale e credito nominale eccede il 'valore fiscale' (ex.: società con socio che acquista credito da fornitore)

onere x riconoscimento valore fiscale: dichiaraz. sost. notorietà in cui socio-creditore dichiara il valore fiscale

PERDITE SU CREDITI (101, 5bis[^] tuir)

Novità positive x Debitore:

- per 'mini-crediti' e crediti verso imprese in procedure concorsuali, la perdita su crediti può essere portata in diminuzione nel periodo in cui è imputata in bilancio, ANCHE SE DOPO 'certezza e precisione' o dopo che il debitore sia fallito, MA SEMPRE ENTRO il periodo in cui si sarebbe dovuto cancellare il credito in bilancio

!!! il comma 5bis non modifica la norma ma aggiunge: quindi modifica interpretativa valida anche x il passato (in tal senso anche Gianfranco Ferranti)

NOTA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IVA ART.26 DPR 633 (L. Stabilità)

Ipotesi che legittimano N.V. e termini x emettere NV:

- nullità, annullamento, revoca, risoluz., rescissione operaz. (1 anno)**
- assoggettam. a procedura concorsuale (sine die, ma da quelle aperte dal 1/1/2017)**
- esperimento procedura esecutiva individuale rimasta 'infruttuosa' (con definizione di 'infruttuosa') (sine die, fermo termine detrazione cioè entro dich. relativa a 2° anno successivo a op.)**

!! in caso di procedure concorsuali (aperte dall'1/1/2017), la N.V. in diminuz. non va registrata dal cessionario/committente (il beneficio NON si estende anche al caso di Accordi Ristrutturaz. Debito e Piani Attestati -->Telefisco)

Definito normativamente che:

- nei contratti a esecuz. continuata o periodica, la NV può essere emessa solo per quelle cessioni e prestaz. per le quali entrambe le parti hanno adempiuto correttamente alle proprie obbligaz.**
- nelle op. assoggettate a reverse charge ex artt.17 e 74 iva, la possibilità anche x cessionario/committente di emettere NV**

NUOVO INTERPELLO (D.Lgs. 156/15)

(dec: 1/1/2016)

artt. 10bis e 11 Statuto Contribuente

artt. 2-8 D.Lgs. 156/15

Prov. Dir. Ag. Entrate 4/1/2016

**RIORDINO INTERA DISCIPLINA BASANDOLA SU:
REGOLE OMOGENEE - TEMPESTIVITA' - SILENZIO-ASSENSO**

TIPOLOGIE:

- ORDINARIO 'INTERPRETATIVO' (11, lett. a)

applicaz. norme tributarie quando condizioni di oggettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione

- ORDINARIO 'QUALIFICATORIO' (lett. a)

oggetto dell'interpello non è la norma o la sua applicazione, bensì la corretta qualificazione della fattispecie (ex. spese pubbl. o rapp. / sussistenza di azienda o S.O. ai fini esenzione utili ex 168ter tuir)

- PROBATORIO (lett. b)

- sussistenza condizioni e valutazione idoneità elementi probatori x adozione specifici regimi fiscali

- sarà il più utilizzato --> ex. soc.di comodo o 110tuir dimostro interesse economico per dedurre intero costo e non solo V.N.

- la 'non presentaz.' o 'risp. contraria' va segnalata in dichiaraz. altrimenti sanzione

- ANTI-ABUSO (lett. c)

applicazione disciplina abuso 10bis ad una specifica fattispecie (! n.b.: non devi più farlo per forza PRIMA di fare operaz.)

- DISAPPLICATIVO (11, 2[^]) (unico 'obbligatorio')
riguarda la disapplicaz. norme tributarie antielusive,
dimostrando che nella specifica fattispecie gli effetti elusivi non
possono verificarsi
è l'unico interpello 'obbligatorio'
omessa presentazione: sanzioni da 2k a 21k (se SI requisiti), da
4k a 42k (se NON requisiti)
in caso di risp. negativa, resta ferma la possibilità di dimostrare
ciò anche in sede di accertamento o contenziosa
ex. riporto perdite a seguito di op. fusione)

TERMINI PER LA RISPOSTA:

Entro 90 gg --> ordinario e qualificatorio

Entro 120 gg --> probatorio, anti-abuso, disapplicativo

ISTRUTTORIA:

richiesta (per 1 sola volta) documentaz. integrativa: termini x
risposta prorogati di 60 gg dalla ricezione documentaz.

PRESUPPOSTI TEMPORALI PER PRESENTARE ISTANZA

istanza va presentata PRIMA di termine presentaz. dichiaraz. o
di quello per assolvere obblighi tributari connessi alla fattispecie
oggetto dell'istanza

CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA

- priva di dati identificativi e di circostanziata descrizione fattispecie
- non ricorrono oggettive condizioni di incertezza
- medesima questione su cui contribuente ha già ottenuto parere
- verte su materie specifiche di cui alle procedure 'decreti internazionalizzazione' e 'certezza diritto'

- verte su questioni per le quali è già in atto una verifica di cui il contribuente ha formale conoscenza
- contribuente invitato a integrare i dati, non regolarizza in 30 gg

ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONE, CONTENZIOSO

- è impugnabile solo il 'disapplicativo' con possibilità di presentare ricorso unitamente all'atto impositivo
- per 'probatorio' e 'disapplicativo', se contribuente non ha presentato istanza o ha ricevuto risposta negativa, scatta obbligo di segnalazione in dichiarazione
- se risposta a 'disapplicativo':
 - atto accertam. preceduto da richiesta di chiarimenti da dare entro 60 gg
 - tra ricezione chiarimenti e notifica avviso almeno 60 gg

ANTI-ABUSO E CERTEZZA DIRITTO (D.Lgs. 156/15)

dec: 1/1/2016

Si elimina art.37 DPR 600 e si codifica l'abuso del diritto con l'art.10bis in Statuto Contrib., sottraendolo alla completa discrezionalità dell'A.F. e introducendo una 'PROCEDURA DI GARANZIA PER IL CONTRIBUENTE' che prevede la nullità degli atti emessi in difformità da tale procedura (tanto è vero che il 10bis sta tra art.10 'affidamento e buona fede' e art. 11 'interpello').

La procedura vale x tutti i settori impositivi, tranne che in materia doganale.

Si configura come FIGURA RESIDUALE ('elusione'), nei casi in cui non vi sia una violazione di legge ('evasione').

'PERIMETRO ABUSO' (art. 10bis, commi 1-4)

'Abuso diritto' non più come 'limite all'autonomia negoziale', ma come 'LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRIBUENTE' tra più operazioni aventi diverso carico fiscale CHE PERO' abbiano 'SOSTANZA ECONOMICA', cioè producano effetti significativi diversi dai SOLI vantaggi fiscali, perchè altrimenti si realizzerebbero essenzialmente vantaggi fiscali 'indebiti' cioè in contrasto con le finalità delle norme fiscali e con i principi dell'ordinamento tributario (onere della prova a carico dell'A.F.)

Il contribuente può comunque sempre provare l'esistenza di RAGIONI EXTRA-FISCALI che giustifichino l'operazione.

'GESTIONE RAPPORTI CONTRIBUENTE-FISCO (art. 10bis, commi 5-7)

Interpello ex art.11, lett. c), Statuto Contrib.

Risposta entro 120 gg. con 'silenzio assenso'

Nullità atti emanati in difformità da risposta

Atto accertamento preceduto, pena nullità, da richiesta chiarimenti da fornire entro 60 gg

Atto va specificamente motivato a pena nullità indicando: condotta abusiva, norme o principi elusi, indebiti vantaggi fiscali realizzati, chiarimenti forniti dal contribuente.

MODIFICHE AL CONTENZIOSO (D.Lgs. 156/15)

FOTOGRAFIA SITUAZIONE ATTUALE (Rel. Min.):

GRAZIE A STRUMENTI DEFLATTIVI INSERITI NELL'ORDINAMENTO --> DAI 2.400.000 RICORSI DEL 1996 (ultima Riforma) SI E' PASSATI NEL 2014 A 570.000 (x un tot di € 17miliardi)

IL 70% DEI 570.000 SONO PICCOLI CONTENZIOSI <20.000 EURO che rappresentano una somma esigua dei 17miliardi

SI VUOLE CONTINUARE SU QUESTA DIREZIONE FACENDO SCENDERE ANCORA DI PIU' IL NUMERO DELLE PICCOLE LITI, chiudendole prima di avviare contenziosi o durante la procedura contenziosa stessa prima della sentenza della Commissione Tributaria

-->RAFFORZAMENTO STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

IL RECLAMO (LITI <20.000 euro) (nuovo art. 17bis Cont.)

istituto criticato perchè sul Reclamo non decide un giudice terzo -->motivo: poichè esso ha funzione di autotutela per Ag. Entrate

!NEW! DAL 2016 È POSSIBILE FARE RICORSO CONTRO LA CARTELLA ANCHE PER VIZI PROPRI DELL'ATTO (OLTRE CHE DEL RUOLO) ED È STATO ESTESO IL RECLAMO ANCHE AL SOGGETTO CHE HA EMESSO L'ATTO:

- ente impositore: ENTI LOCALI x IMU e TASI (che rappresentano la gran parte del mini-contenzioso)

- agente riscossione: EQUITALIA

PRIMA:

--> in caso di vizio nella formazione della cartella, oltre a contestabilità sul merito, **DOVEVO AVVIARE UNA DOPPIA PROCEDURA DI CONTENZIOSO:**

- una contro Ag. Entrate (con reclamo)
- una contro Equitalia per vizi propri cartella (ma non era disponibile la procedura del reclamo)

OGGI (DAL 2016)

--> se cartella è sia contestabile nel merito, sia per vizi propri nella formazione del ruolo, **POSSO FARE UN RECLAMO CONTRO E DISCUTIBILE VERSO ENTRAMBI** (nuovo art. 17bis, co.4 Cont.)
ovviamente in tal caso la cartella o è nulla (se ha un vizio proprio) o non è nulla (no vie 'di mezzo') e nel primo caso Equitalia agirà in autotutela ritirando il ruolo emesso

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (nuovi artt. 48 -48bis -48ter Cont.)

!new! SARA' POSSIBILE ANCHE IN SECONDO GRADO DI GIUDIZIO E ANCHE 'FUORI UDIENZA' in qualunque momento si potrà raggiungere un accordo tra contribuente e ente impositore, da notificare alla Segreteria Commiss. Trib. ove pende ricorso x azzerare contenzioso

FOTOGRAFIA: PIU' DELLA META' DELLE CAUSE PREVEDONO LA RICHIESTA A DISTANZA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE, poichè specie con la crisi molti contribuenti sono in difficoltà a pagare somme iscritte a ruolo

SOSPENSIONE CAUTELARE (nuovo art.52 Cont.)

! new ! POSSIBILE OTTENERE LA SOSPENSIONE ANCHE DOPO IL 1° GRADO

ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE
(nuovo art. 69 Cont.)

! new ! LE SENTENZE anche non definitive SONO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE E VANNO PAGATE ENTRO 90 GG

PER IMPORTI >10.000 OCCORRE PRESTARE IDONEA GARANZIA

SOCOMBENZA (nuovo art. 15 Cont.)

FOTOGRAFIA: attualmente nel 90% dei casi le spese di giudizio sono 'compensate'

! new ! DAL 2016 LE SPESE DEVONO SEGUIRE LA SOCCOMBENZA, motivando maggiormente entrambe le Parti a disinnescare contenziosi con scarse possibilità di successo

ALTRE NOVITA'

- PER CONTROVERSIE <3.000 EURO NON OBBLIGO ASSISTENZA
- POSSONO ASSISTERE IN GIUDIZIO ANCHE DIPENDENTI C.A.F.
- PROCESSO TELEMATICO (nuovo art. 16bis Cont.) CON USO PEC

MODIFICHE ALLA RISCOSSIONE (D.Lgs. 159/15)

SOSPENS. LEGALE DELLA RISCOSSIONE

(L. 228/2012, art.1, co.537-543)

- PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE A EQUITALIA ENTRO 60 GG DA NOTIFICA ATTO PER RICHIESTA SOSPENS. SOMME ISCRITTE A RUOLO, ALLEGANDO DOC ATTESTANTI SUA ILLEGITTIMITA'
- TEMPI RISPOSTA BREVI TRAMITE PEC

RATEAZIONE SOMME DOVUTE A SEGUITO ACCESSO A ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

RATEAZIONE AVVISI BONARI (controlli automatizzati IIDD 36bis e IVA 54bis, controlli formali 36ter) (D.Lgs. 462/97, art. 3bis)
8 rate trimestrali (20 se >5.000)

RATEAZIONE SOMME DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(D. Lgs. 218/97, art. 8)
8 rate trimestrali (16 se >50.000)

MODALITA' PAGAMENTO SOMME ACCERTAM. CON ADESIONE
(D. Lgs. 218/97, 'nuovo' art. 15bis)
versamento unitario ex 17, D.Lgs. 241/97

INTRODUZIONE DI 'LIEVE INADEMPIMENTO' NEI PAGAMENTI
(DPR 602/73, 'nuovo' art. 15ter)

non decade beneficio rateazione se:

- insufficiente vs 1° rata non >3% importo dovuto e cmq <10K
- ritardo vs 1° rata non > 7 gg

NOVITA' SU ESECUTIVITA' ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(D.L. 78/2010, art. 29)

- da esecutività all'avviso di accertamento solo a partire dal momento in cui è decorso il termine per proporre il ricorso
- elimina la sospensione legale dell'esecuzione nel caso in cui l'accertamento sia diventato definitivo
- elimina la sospensione legale nel caso di recupero somme derivanti da decadenza della rateazione
- introduce la possibilità di comunicare al debitore l'affidamento delle somme da riscuotere a Equitalia anche tramite posta elettronica, ordinaria o pec

MODIFICHE IN ORDINE ALLA RISCOSSIONE

NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO PEC

(DPR 602/73, art. 26)

RATEAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(DPR 602/73, art. 19)

- rateazione ordinaria fino a 72 rate mensili
- rateazione straordinaria fino a 120 rate mensili, concessa quando:
 - sia dimostrata la grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica non imputabile al debitore
 - sia accertata l'impossibilità del debitore di poter pagare con rateazione ordinaria
 - sia accertata la solvibilità del contribuente

SOSPENS. RISCOSSIONE IN CASO DI CONTRIBUENTE TRUFFATO

(L. 423/95, 'nuovo' art. 1)

- sospensione riscossione se la violazione è conseguenza di condotta illecita penalmente rilevante di commercialista, ragioniere, notaio, cons.lavoro, altro prof.
- in caso di sentenza definitiva di condanna del professionista, commutazione delle sanzioni da contribuente a professionista
- l'ufficio può sospendere riscossione per due anni al truffato e, dopo il biennio, concedere rateazione in 10 rate dietro garanzia

SANZIONI PENALI (D.Lgs. 158/15) DEC: 22/10/15

L'IMPIANTO DEL D.Lgs.74/2000 RIMANE CONFERMATO MA MODIFICATO NEI SUOI ARTICOLI PRINCIPALI

NOVITA' IN DUE DIREZIONI CONTRAPPOSTE:

- AGGRAVAMENTO DELLA PENA QUANDO REATO COMMESSO SECONDO UN DISEGNO PSICOLOGICO PARTICOLARMENTE PROGETTATO DALL'AUTORE DEL REATO
- ATTENUAZIONE DELLE PENE QUANDO NEL REATO E' ASSENTE LA VOLONTA' PSICOLOGICA DI COMMITTERE IL DELITTO MA SUBENTRANO CAUSE 'DI FORZA MAGGIORE' (EX. MANCATI VERSAMENTI DI IMPOSTE)

PRINCIPIO DEL '*FAVOR REI*' (--> SE NEI MOMENTI DELLA VIOLAZIONE E DELLA CONTESTAZIONE CI SONO 2 SANZIONI DIFFERENTI, SI APPLICA SEMPRE QUELLA PIU' FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE):

- NOVITA' FAVOREVOLI SI APPLICANO RETROATTIVAMENTE
- NOVITA' AGGRAVANTI LE PENE SI APPLICANO DAL 22/10/15

MODIFICHE NEI SINGOLI ARTICOLI:

ART. 2 - DICH. FALSA CON USO DI F.O.I.

E' LA FATTISPECIE PIU' GRAVE DI REATO (NO SOGLIE)

ELIMINATO IL TERMINE 'ANNUALI' DOPO 'DICHIARAZIONI':

--> QUINDI NON SI RIFERISCE SOLO A FOI USATE PER DICH. IVA, REDD., IRAP MA A QUELLE USATE PER QUALSIASI DICH. ABBIA RILIEVO PER IVA, REDD., IVA

ART. 3 - DICH. FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (# FOI)

- SI ELIMINA IL RIFERIMENTO ALLE SCRITTURE CONTABILI:

--> SI ALLARGA L'APPLICAZIONE DEL REATO ESTENDENDOLA ANCHE A SOGGETTI 'PRIVATI' SENZA PARTITA IVA

ART. 4 - DICH. INFEDELE

- SI RESTRINGE IL CAMPO DA ELEMENTI PASSIVI 'FITTIZI' A ELEMENTI 'INESISTENTI':

--> DEPENALIZZAZIONE DI ERRORI DI GIUDIZIO SU DEDUCIBILITA' COSTI O SU COMPETENZA

- ELEVATA SOGLIA DA 50K A 150K DI SINGOLA IMPOSTA EVASA

ART. 5 - DICH. OMESSA

- ELEVATA LA PENA

- ELEVATA LA SOGLIA IMPOSTA EVASA A 50K

- INTRODOTTA STESSA PENA PER OMESSA PRESENTAZ. 770 SE RIT. NON VERSATE >50K

ART. 10bis - OMESSO VERSAMENTO RITENUTE DOVUTE O CERTIFIC.

- ELEVATA SOGLIA DA 50K A 150K

- NON RILEVA PIU' LA CERTIFICAZIONE

- DATA CONSUMAZIONE REATO: TERMINE PRESENTAZ. 770

ART. 10ter - OMESSO VERSAMENTO IVA

- ELEVATA SOGLIA DA 50K A 250K (!! FAVOR REI PER ANNI PRIMA)

- DATA CONSUMAZ. REATO: TERMINE VS ACCONTO ANNO SUCCESS.

ART. 10quater - INDEBITA COMPENSAZIONE

- SI DIFFERENZIA TRA:

- COMPENSAZ. CREDITI NON SPETTANTI SE >50K (PENA 6m-2a)

- COMPENSAZ. CREDITI INESISTENTI SE >50K (PENA 1,5a-6a)

ART. 13 - CAUSA DI NON PUNIBILITA'

NO SANZ. PENALI SE PAGO INTEGRALMENTE DEBITI/SANZ./INT:

- **PRIMA DEL 1° GRADO PER REATI 10bis-ter-quater**
- **FACCIO RAVVEDIM. OPEROSO SU DICH. INFEDELE ART.4**
- **PRESENTO DICH. OMESSA ENTRO TERMINE PRESENTAZ. ANNO SUCCESSIVO**

ART.13bis co.3 - CONSULENTE FISCALE

PENE RADDOPPIATE SE REATO COMMESSO NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CONS. FISCALE TRAMITE ELABORAZ. DI MODELLI DI EVASIONE FISCALE

SANZIONI AMMINISTRATIVE (D.Lgs. 158/15)

PRINCIPIO DEL *FAVOR REI*

MODIFICHE AL D. LGS. 472/97 ("DISP. GEN. SANZIONI AMM.VE")

ART. 14, co.5bis, 5ter

**CESSIONE AZIENDA: NO SOLIDARIETA' CESSIONARIO SE CESSIONE IN
AMBITO PROCEDURE CONCORDATE, ACCORDO
RISTRUTTURAZIONE, PIANO ATTESTATO**

MODIFICHE AL D. LGS. 471/97 ("SANZIONI IVA E IIDD")

ART. 6, co. 9, 9bis, 9bis1, 9bis2, 9bis3

VIOLAZIONI SUL REVERSE CHARGE

ART. 13

**SANZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI E ALLE COMPENSAZIONI;
INTRODUZIONE DI SANZIONI GRADUATE DA 1% A 15% IN CASO DI
TARDIVI VERSAMENTI DA 1 A 15 GG (dal 16° al 90° gg --> 15% e dal
91° gg --> 30%)**

FINE CO.CO.CO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE (D.Lgs. 81/15) Dec: 1/1/16

ART.2

Dall'1/1/2016 rientrano nel LAVORO SUBORDINATO, le prestazioni di lavoro:

- esclusivamente personali
- continuative (non occasionali)
- CON MODALITA' DI ESECUZIONE ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE ANCHE CON RIFERIM. A TEMPI E LUOGHI DI LAVORO ('etero-direzione' cioè le direttive vengono date dal committente, al contrario della 'auto-direzione' propria del lavoro autonomo)

Elemento centrale sarà 'DOVE' eseguo la prestazione: se 'a casa mia' e 'con tempi miei' sarà difficile dimostrare che mi sottopongo a direttive di terzi.

ESCLUSIONI:

- a) collaborazioni disciplinate da Accordi Collettivi Nazionali stipulati da Sindacati rappresentativi
- b) prestazioni intellettuali con Albo (ex.: giovane commercialista che collabora con Studio associato e fa fattura ogni mese)
- c) amministratori, sindaci, membri di Collegi e Commissioni
- d) collaborazione di sportivi con ASD

REGIME TRANSITORIO:

CO.CO.CO.

- i contratti in essere al 25/6/2015 rimangono in vigore con regole Legge Biagi
- possono essere prorogati se necessità di maggior termine x realizzare progetto

- possono stipulare un nuovo contratto ma solo se rientrano in una delle cause di esclusione o se evitano collaborazione 'organizzata'

SOGGETTI CON P.IVA

la Fornero aveva messo 'paletti':

-se 80% fatturato solo con uno

-se collabori 8 mesi in 2 anni solo con uno

-se collabori presso uffici committente

se vi erano 2 su 3 dei suddetti requisiti --> lavoro dipendente

ora 'Fornero' abrogata (art.52) ma non x rapporti pre-esistenti.

quindi se vi era soggetto con p.iva con contratto esistente al 24/6/2015 che fatturava al committente e il contratto finisce nel 2016, questo contratto rimane in essere fino alla scadenza (facendo attenzione ai requisiti)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Dal 25/6/15 sono diventati illegittimi i contratti di AIP con apporto di lavoro o anche 'misti'

Restano salvi i contratti esistenti al 25/6/15 fino a naturale scadenza.